



Prof. n. 11608/SS

Aosta 27 GIU. 2019

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA',  
RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, concernente i livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione scuola;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;

VISTO il testo del Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, concordato il 26 giugno 2019 dalla delegazione di parte pubblica costituita presso la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e dalle organizzazioni sindacali F.L.C. C.G.I.L., C.I.S.L. - Scuola, S.A.V.T.-Ecole e S.N.A.L.S.;

## DECRETA

E' autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nel testo concordato in data 26 giugno 2019 allegato al presente decreto.



L'ASSESSORA

Chantal Certan

QM/

L'Assesseur  
L'Assessore11100 Aoste  
1, place A. Deffeyes  
téléphone +39 016527324111100 Aosta  
Piazza A. Deffeyes, 1  
telefono +39 0165273241ass-istruzione@regione.vda.it  
www.regione.vda.it  
C.F. 8006227074




SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D'AOSTA

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE  
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE  
ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO  
DELLA VALLE D'AOSTA E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA  
ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022**

A seguito dell'emanazione del decreto dell'Assessore all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili prot. n. 11608/SS del 27 giugno 2019, recante autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, il giorno 27 giugno 2019 il Dirigente della Struttura personale scolastico e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate stipulano, con il presente atto, il contratto integrativo nel testo concordato in data 26 giugno 2019.

Il Dirigente della Struttura personale scolastico:


GREGORI Clarissa



Le Organizzazioni Sindacali:


F.L.C. C.G.I.L.

IDONE Claudio




C.I.S.L. - Scuola

FOSSON Corrado




S.A.V.T. - Ecole

DEME' Alessia



S.NA.L.S.

MIRABELLO Massimo



Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.



## Sommario

<b>CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA. ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022</b> .....	<b>2</b>
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO .....	3
ART. 2 – PERSONALE DESTINATARIO DELLE UTILIZZAZIONI .....	3
ART. 2BIS – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DOCENTI IN REGIME DI PART-TIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO .....	4
ART. 2TER – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUI POSTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO .....	4
ART. 3 – UTILIZZAZIONE NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ .....	4
ART. 4 – UTILIZZAZIONE SUI POSTI DI SOSTEGNO .....	5
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL'ORGANICO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA .....	6
ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI IN SOPRANNUMERO ALL'ORGANICO REGIONALE .....	8
ART. 6BIS – UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI ASSUNTI SU SEDE PROVVISORIA TRASFERITI D'UFFICIO A SEDE DEFINITIVA DI TITOLARITÀ .....	9
ART. 7 – UTILIZZAZIONE IN ALTRO RUOLO O CLASSE DI CONCORSO .....	9
ART. 8 – POSTI DISPONIBILI .....	10
ART. 9 – CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A DISPOSIZIONE .....	11
ART. 10 – UTILIZZAZIONE PRESSO I CORSI DI I LIVELLO ADULTI (EX CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE) .....	12
ART. 11 – UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NEL LICEO MUSICALE .....	12
ART. 12 – UTILIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA .....	13
ART. 13 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE .....	14
ART. 14 – PRECEDENZE .....	16
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE .....	16
II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ' .....	16
III. PERSONALE CON DISABILITÀ' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE .....	17
IV. ASSISTENZA .....	17
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO .....	18
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA .....	18
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI .....	18
ART. 15 – CONTENZIOSO .....	19
ART. 16 – SEQUENZA OPERATIVA .....	19
ART. 17 – DISPOSIZIONE FINALE .....	20
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI .....	21
NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI .....	23
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE .....	27
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE .....	27



**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA. ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di giugno, in Aosta, presso la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi dell'articolo 22 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19.4.2018,

**VISTA** la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 22 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19.4.2018, la contrattazione integrativa per il settore scuola avente ad oggetto i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente ed educativo si svolge tra la rappresentanza dell'Amministrazione scolastica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del medesimo C.C.N.L.;

**VISTO** il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, recante istituzione dei ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti della Valle d'Aosta;

**VISTA** la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante disposizioni per l'armonizzazione della legge 13.7.2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 751 del 12.6.2017, concernente le modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente da assumere per la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 10 della sopracitata legge regionale n. 18/2016, ed in particolare il punto 4), recante disposizioni in ordine alle procedure di copertura, a regime, dei posti che risulteranno eventualmente vacanti rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico di riferimento;

**RICHIAMATO** il decreto legge 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 14;

**VISTA** l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

**CONSIDERATO** che la tardiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, inciderebbe negativamente sul regolare svolgimento delle operazioni di gestione dell'organico di diritto adeguato alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2019/2020 e comporterebbe, di conseguenza, il mancato rispetto della scadenza del termine stabilito dall'Accordo prot. n. 9839/SS del 14.5.2018 stipulato tra l'Amministrazione scolastica regionale, i dirigenti scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali scolastiche relativo al triennio scolastico 2018/2019 – 2020/2021 per la conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze in base alle graduatorie regionali ad esaurimento (termine ordinario 31 luglio di ciascun anno, salvo posticipo nei casi previsti dall'Accordo medesimo), con possibili ricadute negative anche sullo svolgimento delle operazioni di conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto, la cui conclusione è ordinariamente fissata al 31 agosto di ciascun anno;

**RITENUTO** pertanto di procedere, sulla base della sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 12.6.2019, alla revisione del precedente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2018/2019 sottoscritto in data 25.6.2018, fermo restando che eventuali modifiche apportate in sede di sottoscrizione definitiva del medesimo C.C.N.I., aventi effetto e ricadute anche rispetto alla mobilità annuale regionale, saranno recepite con effetti a valere sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22;

**ATTESA** la necessità di integrare ed adattare le norme nazionali in relazione al particolare ordinamento scolastico della Regione e con riferimento alle esigenze organizzative derivanti dall'inquadramento del personale in ruoli regionali;

Assinè



## VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 a copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado e del personale educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

### Art. 1 – campo di applicazione e durata del contratto

1. Il presente contratto integrativo disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e, limitatamente alle assegnazioni provvisorie di cui al successivo articolo 13, anche del personale docente da assumere a tempo indeterminato, con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, con la procedura concorsuale indetta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59 (concorso FIT 2018), nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

2. Le disposizioni del presente contratto hanno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Resta fermo il carattere annuale di svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente C.C.R.I.

3. Le parti concordano di riaprire per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il confronto negoziale, sulla base di analoga riapertura a livello nazionale, per verificare le ricadute sul personale docente ed educativo derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.R.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.R.I. stesso. Le parti concordano inoltre di recepire, con effetti a valere sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, eventuali modifiche apportate in sede di sottoscrizione definitiva del C.C.N.I. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 aventi effetto e ricadute anche rispetto alla mobilità annuale regionale.

4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo.


### Art. 2 – personale destinatario delle utilizzazioni

1. Le utilizzazioni, per ciascun anno scolastico di vigenza del presente C.C.R.I. e disciplinate dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, riguardano le seguenti categorie di personale:

- a) il personale docente ed educativo in soprannumero rispetto all'organico di titolarità;
- b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda per lo stesso anno scolastico o per gli otto anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune vicinore; pertanto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 possono produrre domanda di utilizzazione i docenti che sono stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente a partire dall'anno scolastico 2011/2012 ovvero 2012/2013 ovvero 2013/2014 e successivi;
- c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 16 del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità e prima dell'inizio delle operazioni di cui al presente contratto;
- d) il personale docente ed educativo senza sede di titolarità;
- e) i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria trasferiti d'ufficio su sede definitiva di titolarità dal 1° settembre dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale;
- f) il personale docente ed educativo, appartenente a ruoli, posti o classi di concorso con situazione di esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo;
- g) i docenti titolari su posto comune che chiedano di essere utilizzati su posti di sostegno;
- h) i docenti che chiedono di essere utilizzati presso i corsi di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente);
- i) i docenti che chiedono di essere utilizzati sui posti relativi alle nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali con il D.P.R. 14.2.2016, n. 19, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020;
- j) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18.7.2003, n. 186;

2. Le utilizzazioni sono disposte, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 16, sulla base delle apposite graduatorie e sentite le preferenze espresse dagli interessati che saranno, ove necessario, convocati presso la Sovrintendenza agli studi.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.





#### Art. 2bis – disposizioni particolari per i docenti in regime di part-time della scuola secondaria di II grado

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie disciplinate dal presente contratto integrativo, riguardanti il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale nella scuola secondaria di secondo grado, possono comportare la rideterminazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di part-time, della consistenza oraria del part time in essere. Il docente in regime di part time dovrà pertanto espressamente dichiarare, nella relativa domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, la propria disponibilità alla predetta variazione, precisando se la stessa è valida per una consistenza oraria di minore e/o maggiore entità; in caso di disponibilità ad una variazione del part-time superiore a 9 ore settimanali di lezione, l'interessato dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dall'art. 508 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297. In mancanza delle predette dichiarazioni l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria sarà disposta solo su cattedra part-time o su spezzone-orario corrispondente all'orario del part-time in godimento.

#### Art. 2ter – disposizioni riguardanti le operazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella scuola secondaria di secondo grado saranno disposte su posti dell'organico di sostegno non ripartito in aree disciplinari, in considerazione dell'unificazione delle stesse prevista dall'articolo 15 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8.11.2013, n. 128.

#### Art. 3 – utilizzazione nell'istituzione scolastica di precedente titolarità

1. Qualora nell'istituzione scolastica o sede associata da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e per gli otto anni scolastici successivi, dopo le operazioni di movimento definitivo, per qualunque causa, una disponibilità di cattedra ovvero di un posto della medesima tipologia (comune o sostegno), il docente trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta istituzione scolastica o sede associata con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nell'istituzione in cui è stato trasferito.






2. Con la medesima precedenza assoluta il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione dell'istituzione scolastica o sede associata da cui è stato trasferito d'ufficio, qualora le stesse siano state individuate dal Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi nel piano previsto dal successivo art. 9 ai fini dell'utilizzazione del personale a disposizione.

3. Limitatamente alla scuola secondaria i docenti possono chiedere l'utilizzazione, con la medesima precedenza assoluta, nell'istituzione scolastica di precedente titolarità anche su posti di cui al punto 2 del successivo art. 8. Detta utilizzazione potrà essere disposta esclusivamente nel caso in cui si debba comunque procedere all'utilizzazione su tali posti di personale a tempo indeterminato appartenente alla medesima classe di concorso. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono chiedere l'utilizzazione anche sui posti di sostegno eventualmente funzionanti nell'istituzione in cui erano titolari di posto comune. L'utilizzazione su tali posti di sostegno è disposta, a seconda che gli interessati siano o meno in possesso del prescritto titolo di specializzazione, sui posti residuati dopo l'effettuazione delle operazioni di cui, rispettivamente, al punto 1) ed al punto 2) del primo comma del successivo art. 4. Parimenti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado titolari su posto di sostegno possono chiedere, qualora abbiano concluso il prescritto quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, l'utilizzazione anche sui posti di tipo comune dell'istituzione scolastica in cui erano titolari di posto di sostegno. L'utilizzazione su diversa tipologia di posto è subordinata alla prioritaria richiesta di utilizzazione per la tipologia di posto di titolarità del docente. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.

4. Qualora l'utilizzazione venga richiesta per una stessa istituzione scolastica o sede associata da più docenti trasferiti nell'ambito del periodo utile per fruire della precedenza di cui al presente articolo, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro attribuito all'atto dell'individuazione come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui al successivo art. 14.

5. I predetti docenti, qualora, pur avendola chiesta, non ottengano l'utilizzazione nell'istituzione scolastica o sede associata di precedente titolarità, hanno diritto di partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti disponibili o per le attività di cui al successivo art. 9, nelle altre istituzioni scolastiche del comune di precedente titolarità o, qualora in detto comune non esistano altre istituzioni con posti richiedibili, nel comune viciniore, contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari ai sensi del successivo art. 5. A tal fine essi verranno graduati in base al punteggio loro attribuito all'atto dell'individuazione come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni.

6. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano, in ciascun anno dell'ottenimento successivo al trasferimento quale soprannumerario, il trasferimento anche nell'istituzione scolastica o sede associata di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà essere attestata dagli interessati, sotto la

4     



propria responsabilità, nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere prodotta nei modi e nei termini indicati nel comma successivo.

7. La domanda deve essere prodotta in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e deve essere consegnata a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura, ovvero deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Nella domanda devono essere precisate le forme di utilizzazione, tra quelle indicate nei commi precedenti, che gli interessati intendono richiedere. La documentazione necessaria per l'aggiornamento del punteggio, ove non sia stata allegata all'istanza di trasferimento, deve essere prodotta unitamente alla predetta domanda di utilizzazione. Il termine di presentazione della domanda per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

8. I diritti previsti dal presente articolo possono essere esercitati per una sola istituzione scolastica o sede associata anche qualora, nel corso del periodo utile per fruire della precedenza di cui al presente articolo, il docente sia stato più volte trasferito, in quanto soprannumerario, ad istituzioni diverse: in tal caso l'utilizzazione dovrà essere richiesta per la stessa istituzione scolastica per la quale il docente può far valere la precedenza assoluta di cui all'articolo 7, comma 1 – punto II, del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019.

#### **Art. 4 – utilizzazione sui posti di sostegno**

1. Per la copertura dei posti di sostegno previsti dall'organico che risultino disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione degli insegnanti di sostegno individuati come soprannumerari e di assegnazione provvisoria su posti di sostegno, nell'ambito della Regione, dei docenti titolari di sostegno, si procederà, previo accantonamento di un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato o all'ammissione al percorso annuale FIT dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, sulla base di concorso indetto nella Regione Valle d'Aosta, secondo il seguente ordine:


- 1) conferma, a domanda, degli insegnanti a tempo indeterminato in possesso del prescritto titolo di specializzazione nella stessa istituzione scolastica o sede associata in cui erano utilizzati su posto di sostegno nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale. In caso di concorrenza tra più aventi diritto alla conferma gli interessati saranno graduati sulla base dell'anzianità di servizio prestato nelle attività di sostegno dopo l'assunzione nel ruolo di appartenenza. Per la scuola secondaria sono computabili gli anni di servizio prestati su posto di sostegno sia nella scuola secondaria di I grado sia di II grado. In caso di parità la precedenza sarà data dall'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo e, in subordine, dalla maggiore età anagrafica;
- 2) utilizzazione, a domanda, in altra istituzione scolastica o sede associata dei docenti che, avendone titolo, non hanno chiesto o non hanno ottenuto la conferma di cui al precedente punto 1) e nuova utilizzazione, a domanda, di insegnanti a tempo indeterminato in possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Ai fini della scelta dell'istituzione scolastica di servizio gli interessati saranno convocati presso la Sovrintendenza agli studi nell'ordine in cui risulteranno graduati in base ai criteri previsti nel precedente punto 1). La convocazione avverrà mediante pubblicazione di apposito avviso recante l'elenco nominativo degli interessati, con l'indicazione della data e dell'ora in cui avrà luogo la convocazione. Il predetto avviso sarà pubblicato nel periodo dal 20 al 31 luglio di ciascun anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, fatta salva la possibilità di posticipare tale periodo qualora i tempi di definizione degli organici e di adempimento delle attività propedeutiche allo svolgimento delle operazioni della mobilità annuale, almeno 24 ore prima della data di convocazione sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) nella sezione "Docenti – Mobilità". Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Contestualmente alla pubblicazione del predetto avviso sarà pubblicato l'elenco dei docenti che hanno chiesto la conferma o la nuova utilizzazione su posto di sostegno, graduati in base ai criteri previsti nel precedente punto 1).

Le domande di conferma e/o di utilizzazione devono essere prodotte in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura, ovvero devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it).

Le predette domande dovranno contenere le indicazioni relative alle generalità, all'istituzione scolastica di titolarità, all'istituzione o sede associata in cui chiedono di essere confermati, al possesso del prescritto titolo di specializzazione, all'anzianità di servizio nelle attività di sostegno ed all'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo. Alle domande di nuova utilizzazione dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di specializzazione, salva la possibilità di fare riferimento ai titoli eventualmente già prodotti all'Ufficio scolastico.

Il termine di presentazione della domanda per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

2. Una volta espletate le predette operazioni, dai posti rimasti ancora disponibili sarà detratto e accantonato un ulteriore numero di posti pari a quello dei docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo determinato in





quanto inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti previste dalla legge 3.5.1999, n. 124). I posti eventualmente eccedenti i predetti accantonamenti saranno assegnati nel seguente ordine:

- 1) utilizzazione, con le modalità ed i criteri di cui al punto 2) del precedente primo comma, degli insegnanti a tempo indeterminato sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione che ne facciano domanda nei modi e nei tempi previsti dal precedente primo comma;
- 2) utilizzazione, d'ufficio, di docenti a tempo indeterminato in possesso del prescritto titolo di specializzazione cui non sia stato possibile assegnare altra sede di servizio.

3. Per la copertura dei posti di sostegno istituiti nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria si procederà con le modalità ed i criteri indicati nei precedenti commi e secondo il seguente ordine:

- a) docenti titolari di posto comune nelle istituzioni scolastiche dello stesso grado cui si riferisce il posto di sostegno;
- b) docenti titolari in istituzioni scolastiche di grado diverso da quello cui si riferisce il posto di sostegno che documentino il possesso del titolo di abilitazione valido per l'accesso ai ruoli di tale grado di istruzione;
- c) docenti titolari in istituzioni scolastiche di grado diverso da quello cui si riferisce il posto di sostegno sprovisti del predetto titolo di abilitazione.

4. Esaurite le predette operazioni ed effettuate le assunzioni a tempo indeterminato su sede provvisoria e le assunzioni ai fini dell'ammissione al percorso annuale FIT di cui al precedente comma 1, si procederà al conferimento delle supplenze annuali o temporanee agli aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione, per i quali è stato disposto l'accantonamento numerico di cui al precedente secondo comma.

5. Non sono consentite conferme o utilizzazioni su posti di sostegno nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per il grado di scuola o per la classe di concorso di titolarità dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma o l'utilizzazione sul posto di sostegno.

6. Esclusivamente ai fini dell'utilizzazione su posto di sostegno di docente titolare di posto comune con rapporto di lavoro a tempo parziale o distaccato dal servizio ad orario parziale per l'intero anno scolastico, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, si procede alla trasformazione, nell'organico di diritto adeguato alla situazione di fatto dell'anno scolastico di riferimento, di un posto di sostegno ad orario ridotto solo nel caso di totale assenza di posti di sostegno già costituiti ad orario ridotto.

La trasformazione del posto di sostegno ad orario ridotto verrà disposta presso l'istituzione scolastica di utilizzazione e comporta la disponibilità, ai fini delle utilizzazioni di cui al presente articolo, delle ore residue.

Il docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione, utilizzato sul posto di sostegno ad orario ridotto così trasformato, può chiedere la conferma dell'utilizzazione per il successivo anno scolastico ai sensi del precedente comma 1, punto 1), a condizione che permanga il rapporto di lavoro a tempo parziale o il distacco dal servizio ad orario parziale.

Qualora l'interessato ottenga, per l'anno successivo all'utilizzazione sul posto di sostegno ad orario ridotto, il rientro in regime di lavoro a tempo pieno o il rientro in servizio di insegnamento a tempo pieno, non può chiedere la suddetta conferma dell'utilizzazione, ma deve chiedere, qualora intenda essere nuovamente utilizzato su posto di sostegno, la nuova utilizzazione ai sensi del precedente comma 1, punto 2).


Resta esclusa l'apposita trasformazione di posti di sostegno ad orario ridotto ai fini dell'utilizzazione di docenti titolari su posto comune sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione, ancorché con rapporto di lavoro a tempo parziale o distaccati dal servizio ad orario parziale per l'intero anno scolastico.

#### **Art. 5 – individuazione ed utilizzazione del personale soprannumerario sull'organico di istituzione scolastica**

1. Si determina situazione di soprannumero in una istituzione scolastica o sede associata, ai fini delle utilizzazioni, quando il numero di posti, ovvero delle cattedre interne e delle cattedre-orario esterne nel caso dell'istruzione secondaria, previsti in sede di adeguamento dell'organico delle istituzioni stesse è inferiore al numero dei docenti ivi titolari non collocati in una diversa posizione di stato giuridico per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale (ad esempio, esoneri, collocamenti fuori ruolo, distacchi). Si precisa che nel numero di docenti titolari sono da ricomprendersi anche i docenti da assumere a tempo indeterminato, con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, sulla base del concorso FIT 2018 indetto nella Regione Valle d'Aosta.

2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per le varie tipologie di posto (comune o sostegno) eventualmente esistenti negli organici dell'istituzione scolastica e, per l'istruzione secondaria, distintamente per classe di concorso prescindendo, per l'istruzione secondaria di secondo grado, dall'articolazione dell'istituzione in sezioni di tipo diverso.

3. Nella scuola di istruzione secondaria di secondo grado, per effetto dell'istituzione con decorrenza dal 1° settembre 2017 dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 3.8.2016, n. 18, si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero complessivo delle cattedre curriculari, sia interne che esterne, e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa ad essa assegnati, esistenti nell'organico di diritto adeguato alla situazione di fatto, è inferiore al numero dei docenti titolari complessivamente considerati, tenendo conto di quanto indicato al comma 1 in ordine ai docenti eventualmente

6 



collocati in una diversa posizione di stato giuridico e della precisazione concernente i docenti da assumere a tempo indeterminato sulla base del concorso FIT 2018.

4. In considerazione dell'unificazione delle aree disciplinari relative ai posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado richiamata nel precedente art. 2ter e alla conseguente costituzione dall'anno scolastico 2017/2018 dell'organico dei posti di sostegno senza ripartizione in aree disciplinari, si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quanto il numero complessivo di posti di sostegno interni e di posti di sostegno esterni esistenti nell'organico adeguato alla situazione di fatto è inferiore al numero complessivo dei docenti di sostegno ivi titolari, tenuto conto della precisazione di cui al precedente comma 1 relativa ai docenti del concorso FIT 2018, e in servizio per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale.

5. Nel caso di istituzioni scolastiche funzionanti con sede associata la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della sede principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede principale, ovvero all'organico della sede associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede associata.

6. Nel caso di concorrenza tra più insegnanti a tempo indeterminato nella stessa istituzione scolastica o sede associata, l'individuazione dell'insegnante o degli insegnanti soprannumerari deve essere effettuata nel seguente ordine:

- a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che entrano a far parte dell'organico dell'istituzione, sia per trasferimento o passaggio, che per assegnazione definitiva di sede, ivi compresi i docenti da assumere a tempo indeterminato, sulla base del concorso FIT 2018 di cui al precedente comma 1, con decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale;
- b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione per mobilità a domanda con decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale;
- c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata dal 1° settembre, dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, ovvero dagli anni scolastici precedenti. Sono compresi nel presente punto i docenti che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nell'istituzione scolastica senza che possa considerarsi interrotta la titolarità nell'istituzione scolastica medesima.

7. Pertanto, ai fini della scelta del personale da utilizzare, il dirigente scolastico è tenuto a procedere alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera a). Nel caso in cui il numero di docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero di docenti da utilizzare perché in soprannumero, il dirigente scolastico compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera b); analogamente il dirigente scolastico compilerà una terza graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera c) se il numero di docenti compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) è inferiore al numero dei docenti da utilizzare perché in soprannumero.

8. Per la compilazione delle predette graduatorie il dirigente scolastico terrà conto di tutti i punteggi previsti dalla tabella di valutazione allegata al presente contratto (allegato A). Ovviamente va valutato anche l'anno scolastico in corso. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, il competente dirigente scolastico dovrà acquisire dall'interessato apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate, in ordine di preferenza, tutte le istituzioni scolastiche della Regione riferite all'insegnamento di titolarità del docente (scuola infanzia, scuola primaria, classi di concorso) ivi comprese, per quanto riguarda i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, le sedi associate.

9. Le esigenze di famiglia previste dalle lettere a) e d) del titolo II della sopracitata tabella vanno riferite alla sede di titolarità; per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le predette esigenze di famiglia sono prese in considerazione solamente se il comune di residenza risulta compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica di titolarità.

10. Ogni elemento valutabile deve essere documentato, nel termine fissato dal dirigente scolastico, dai docenti interessati in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019. Qualora l'interessato non abbia provveduto a documentare i titoli valutabili, il dirigente scolastico procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base della documentazione esistente agli atti dell'istituzione scolastica.

11. I docenti che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14, punti I, III, IV – lettera g), h), i) e VII, non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopradescritte a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il loro coinvolgimento.

12. Le graduatorie compilate dai dirigenti scolastici per l'individuazione degli insegnanti in soprannumero dovranno essere affisse all'albo dell'istituzione scolastica. Le graduatorie dovranno essere trasmesse al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, per i conseguenti provvedimenti di utilizzazione, entro il termine ultimo di **5 giorni** dalla data di pubblicazione dell'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) – alla pagina "Docenti – Dotazioni organiche". Alle predette graduatorie dovranno essere allegati le fotocopie dei documenti sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi ai



docenti individuati come soprannumerari, l'eventuale documentazione che dà titolo alle precedenzae previste dal successivo art. 14 e l'elenco delle preferenze di cui al precedente comma 8.

13. Ove la contrazione di ore sia tale da comportare la trasformazione del posto da cattedra interna a cattedra-orario esterna, la scelta del docente da assegnare alla predetta cattedra-orario esterna deve avvenire in base alle disposizioni relative alla individuazione dei docenti soprannumerari. Il docente che viene assegnato su cattedra-orario esterna ai sensi del presente comma permane su tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito dell'istituzione scolastica.

14. Al fine di effettuare le operazioni di utilizzazione, tutti i docenti dichiarati in soprannumero ai sensi dei commi precedenti saranno graduati, per ciascun grado di istruzione, tipologia di posto, classe di concorso, sulla base dei punteggi attribuiti dai competenti dirigenti scolastici.

Insieme ai docenti dichiarati in soprannumero saranno graduati gli insegnanti trasferiti in quanto soprannumerari per l'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e per gli otto anni scolastici precedenti, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nell'istituzione scolastica o sede associata di precedente titolarità, anche nelle altre istituzioni scolastiche del comune di precedente titolarità, o viciniore, secondo quanto stabilito dal quinto comma del precedente art. 3.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo del Convitto regionale "F. Chabod" di Aosta con l'avvertenza che l'individuazione del personale soprannumerario va effettuata sulla base della graduatoria unificata per i ruoli degli istituti e delle istitutrici e che l'utilizzazione del personale stesso è disposta d'ufficio nell'ambito del Convitto medesimo per la copertura di posti disponibili a prescindere dal ruolo di appartenenza.

#### **Art. 6 – utilizzazione dei docenti assegnati in soprannumero all'organico regionale**

1. I docenti trasferiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 21, comma 9, del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019, in soprannumero su posto dell'organico regionale saranno utilizzati sulla base di apposite graduatorie compilate, per l'istruzione secondaria distintamente per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione allegata al presente contratto (Allegato A).

2. Ai fini della formulazione delle suddette graduatorie il personale interessato deve produrre al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi apposita istanza corredata della documentazione attestante i titoli valutabili e/o il diritto alla precedenza in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del sopracitato C.C.R.I. del 7.3.2019; i docenti che hanno presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale possono fare riferimento, nella predetta istanza, alla documentazione prodotta in tale sede. Le suddette istanze devono essere consegnate a mano presso il competente ufficio della sopracitata Struttura, ovvero devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Il termine di presentazione delle istanze per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

3. Il personale che non abbia provveduto a quanto previsto dal precedente comma 2 sarà incluso in graduatoria con punti zero.



4. Le suddette graduatorie saranno compilate dai competenti uffici della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e saranno pubblicate, in via provvisoria, sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it), alla pagina "Docenti – Mobilità". Avverso le suddette graduatorie è consentito presentare motivato reclamo al Dirigente del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro tre giorni dalla data della loro pubblicazione; immediatamente dopo la decisione sui reclami, le graduatorie medesime saranno pubblicate, in via definitiva, nella sopracitata pagina del sito istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it).

5. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale il personale di cui al presente articolo deve produrre al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 2, apposita istanza nella quale devono essere indicate, in ordine di preferenza, tutte le istituzioni scolastiche della Regione riferite al proprio insegnamento (scuola infanzia, scuola primaria, classi di concorso) ivi comprese, per quanto riguarda i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, le sedi associate. Il personale che ha prodotto l'istanza di cui al precedente comma 2 indicherà le proprie preferenze nell'istanza medesima.

Per quanto riguarda l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado le preferenze espresse sono esaminate nel seguente ordine sequenziale:

- a) cattedre interne all'istituzione scolastica;
- b) cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune;
- c) cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi.

6. Il personale che non abbia provveduto a presentare l'istanza riguardante la scelta della sede di servizio, prevista dal precedente comma 5, sarà assegnato d'ufficio alla prima sede disponibile in ambito regionale, dopo l'utilizzazione di coloro che hanno presentato l'istanza stessa, seguendo il criterio di viciniorietà a partire dal comune di Aosta.





7. Ai fini dell'eventuale utilizzazione d'ufficio ai sensi del successivo art. 7, nell'istanza di cui al precedente comma 5 il personale di cui al presente articolo deve anche indicare, in ordine di preferenza, tutti gli eventuali gradi di istruzione, tipologie di posto (comune e/o sostegno), classi di concorso diversi da quelli di titolarità per i quali è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio, ivi compreso il titolo di specializzazione per il sostegno, prescritto per l'accesso.

#### **Art. 6bis – utilizzazione dei docenti assunti su sede provvisoria trasferiti d'ufficio a sede definitiva di titolarità**

1 Il personale docente assunto a tempo indeterminato su sede provvisoria al quale è stata assegnata d'ufficio la sede definitiva di titolarità a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale può chiedere di essere utilizzato, per il medesimo anno scolastico, presso una diversa sede di servizio.

2. Ai fini dell'utilizzazione i suddetti docenti saranno collocati in apposite graduatorie, compilate per ogni grado di scuola e per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e della mobilità professionale (tabella A) allegata al C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019, con l'avvertenza che è valutabile anche l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

3. A tale scopo il personale interessato deve produrre al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi apposita istanza nella quale devono essere indicate, in ordine di preferenza, le istituzioni scolastiche della Regione riferite al proprio insegnamento (scuola infanzia, scuola primaria, classe di concorso, tipologia di posto) presso le quali richiede la predetta utilizzazione; per quanto riguarda i docenti di scuola secondaria, l'utilizzazione presso l'eventuale sede associata dipendente dall'istituzione scolastica principale è disposta, in presenza di disponibilità di posti, esclusivamente nel caso in cui il docente ne abbia fatto specifica richiesta mediante l'indicazione della preferenza analitica relativa alla sede dell'istituzione principale. Per la scuola secondaria le utilizzazioni su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche dello stesso o di altro comune saranno disposte soltanto se gli interessati, ivi compresi gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale, ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda. In mancanza di tale indicazione di gradimento, l'utilizzazione sarà disposta solo su cattedre ad orario intero o part time interne all'istituzione scolastica.

4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante nella graduatoria di cui al precedente comma 2, la suddetta istanza deve essere corredata della documentazione attestante i titoli valutabili e/o il diritto alla precedenza in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del sopracitato C.C.R.I. del 7.3.2019; i docenti che hanno presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, possono fare riferimento, nella predetta istanza, alla documentazione prodotta in tale sede. Le suddette istanze devono essere consegnate mano presso il competente ufficio della sopracitata Struttura, ovvero devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Il termine di presentazione delle istanze per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.


5. Le operazioni di utilizzazione di cui al presente articolo possono essere effettuate esclusivamente sulle cattedre ed i posti di cui al punto 1) del successivo art. 8; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le predette operazioni possono essere effettuate anche su spezzoni corrispondenti all'orario di servizio del docente a part-time, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2bis per i docenti di scuola secondaria di secondo grado.

#### **Art. 7 – utilizzazione in altro ruolo o classe di concorso**

1. Il personale docente che appartenga ad un ruolo, o per l'istruzione secondaria ad una classe di concorso, ove sussista situazione di soprannumero può presentare domanda di utilizzazione, nei limiti del riassorbimento del soprannumero stesso, in posti di insegnamento relativi ad altra classe di concorso nell'ambito del medesimo grado di istruzione secondaria ovvero relativi a scuole di grado diverso, sia superiore che inferiore, purché sia provvisto del titolo di studio prescritto per l'insegnamento richiesto.

2. Ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione di cui al precedente primo comma il docente si intende appartenente al ruolo con situazione di soprannumero qualora nel ruolo medesimo, o, per i docenti dell'istruzione secondaria, nella classe di concorso di titolarità, dopo il completamento delle operazioni di trasferimento e passaggio, il numero complessivo di docenti a tempo indeterminato sia superiore a quello delle cattedre e posti presenti in organico di diritto.

3. Al fine di mettere il personale in condizione di conoscere se ricorrono, per il ruolo e la classe di concorso di appartenenza, le condizioni per poter presentare la predetta domanda di utilizzazione, sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) alla pagina "Docenti – Dotazioni organiche" sono pubblicati tutti i dati concernenti i gradi di scuola, i ruoli e le classi di concorso con situazioni di soprannumero. Poiché, peraltro, la situazione attinente all'organico adeguato può subire variazioni rispetto a quella concernente l'organico di diritto, l'effettiva adozione del provvedimento di utilizzazione in altro ruolo o altra classe di concorso è subordinata alla circostanza che il numero dei docenti da





utilizzare risulti effettivamente superiore al numero delle disponibilità esistenti nell'organico adeguato, così come individuate nel successivo art. 8.

4. La domanda di utilizzazione di cui al presente articolo, redatta in carta semplice e documentata nei modi previsti dagli artt. 8, 9 e 11 del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019, deve essere prodotta al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e deve essere consegnata a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura, ovvero deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Il termine di presentazione delle domande per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

5. Ai fini dell'utilizzazione i docenti interessati saranno graduati sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda e della mobilità professionale (tabella A) allegata al C.C.R.I. del 7.3.2019, con esclusione delle esigenze di famiglia. Qualora per l'accesso al tipo di posto richiesto sia prescritto il possesso dell'abilitazione specifica, saranno prioritariamente utilizzati i docenti abilitati e, in subordine, quelli sforniti del titolo di abilitazione; nell'ambito del predetto ordine le proroghe dell'utilizzazione saranno disposte prioritariamente rispetto alle nuove utilizzazioni.

6. Per le utilizzazioni nell'istruzione secondaria, da disporre secondo l'ordine di cui al comma precedente, i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precedono, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuola di grado diverso.

7. Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da utilizzare rispetto al numero di posti disponibili, le utilizzazioni di cui al presente articolo saranno disposte d'ufficio, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, in base a quanto disposto dall'articolo 14, commi 17 e seguenti, del D.L.6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno è disposta solo se il docente interessato è in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

8. Le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda con l'obiettivo di raggiungere la più ampia utilizzazione del personale in esubero sull'organico adeguato alla situazione di fatto, tenendo conto, ove possibile, dell'ordine di preferenza espresso dagli interessati ai sensi del precedente art. 6, comma 7.

9. Qualora le utilizzazioni di cui al presente articolo siano disposte per ruoli che prevedano un trattamento economico superiore a quello relativo al ruolo di titolarità, il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato, un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

10. Le utilizzazioni disposte nel precedente anno scolastico su cattedre e posti la cui disponibilità numerica permanga dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale sono prorogate, anche d'ufficio, qualora permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato origine alle utilizzazioni stesse. La proroga avviene d'ufficio nei confronti dei soli docenti soprannumerari che non chiedano ovvero non ottengano una nuova utilizzazione. La suddetta proroga può essere disposta, ove necessario, anche su posto diverso da quello assegnato nell'anno scolastico precedente, purché appartenente allo stesso grado di scuola ed alla stessa classe di concorso. Le operazioni di proroga sono effettuate secondo lo stesso ordine e gli stessi criteri individuati per le nuove utilizzazioni.

#### **Art. 8 – posti disponibili**

1. Le operazioni di cui al presente contratto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 4, e fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 3, commi 2 e 3, possono essere disposte sui seguenti tipi di posti:

- 1) posti (per la scuola dell'infanzia e primaria) e cattedre o cattedre-orario (per l'istruzione secondaria), ivi compresi i posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, che siano vacanti o possano considerarsi disponibili per l'intero anno scolastico. A titolo esemplificativo possono considerarsi disponibili i posti dei docenti che siano stati assegnati a posti di sostegno o a posti relativi ai corsi di I livello adulti, abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra sede, siano stati collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 15 della l.r. 15.6.1983, n. 57 o dell'art. 21, comma 1, della l.r. 26.7.2000, n. 19 per il periodo in cui viene mantenuta la sede di titolarità ai sensi del D.L. 28.9.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306 o siano stati comunque esonerati totalmente dal servizio a norma di disposizioni di legge. Qualora il docente titolare cessi, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno scolastico dalla posizione di stato che ha determinato la disponibilità del posto o della cattedra per le operazioni previste dal presente titolo, il medesimo sarà utilizzato secondo le disposizioni del successivo art. 9;
- 2) per l'istruzione secondaria: spezzoni orario che non hanno concorso a costituire cattedre o cattedre-orario, o che sono disponibili per l'intero orario scolastico perché il titolare è stato parzialmente esonerato dal servizio a norma





di disposizioni di legge. Detti spezzoni vanno aggregati, tenendo conto di criteri di viciniorietà, al fine di costituire raggruppamenti orari quanto più possibili vicini all'orario di cattedra.

2. Il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, prima di dar corso alle operazioni di cui al presente C.C.R.I., effettuerà una ricognizione di tutti i posti disponibili per l'anno scolastico di riferimento, distinti secondo le tipologie elencate nel precedente primo comma.

3. Detta disponibilità iniziale verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) alla pagina "Docenti - Mobilità".

4. L'eventuale ulteriore disponibilità, che si determini successivamente alla predetta ricognizione e nel corso dello svolgimento delle operazioni, non comporta il rifacimento delle operazioni già effettuate e deve, pertanto, essere utilizzata per le operazioni ancora da disporsi.

5. Fatte salve le operazioni di utilizzazione sui posti relativi ai corsi di I livello adulti, quelle di utilizzazione ai sensi del precedente art. 6bis e quelle di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo per i posti, le cattedre o le cattedre-orario di cui al precedente punto 1), le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze espresse dagli interessati, anche sui posti di cui al precedente punto 2) purché il numero dei docenti da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.

6. Qualora invece il numero dei docenti da utilizzare risulti inferiore al numero dei posti disponibili, le relative operazioni dovranno essere effettuate in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti con minore consistenza oraria.

7. Pertanto potranno essere effettuate operazioni su posti di cui al punto 2) del precedente primo comma solo qualora il numero dei docenti da utilizzare sia superiore al numero dei posti di cui al punto 1).

8. Nell'ambito dei posti di cui al punto 2), in conformità ai criteri sopra indicati, potranno essere effettuate utilizzazioni su posti con minore consistenza oraria solo a condizione che sia garantita la copertura dei posti con maggiore consistenza oraria.

9. I docenti utilizzati sui posti indicati nel punto 2), fermo restando l'obbligo del completamento orario ove possibile, restano a disposizione dell'istituzione scolastica di assegnazione per le ore mancanti per il raggiungimento dell'orario d'obbligo per le esigenze dell'istituzione medesima previste nel successivo art. 9. Ai fini dell'utilizzazione dei predetti docenti i dirigenti scolastici potranno procedere, ove praticabile, alla ripartizione delle ore di insegnamento previste nell'organico dell'istituto fra tutti i docenti assegnati all'istituto stesso ed alla conseguente distribuzione fra i docenti medesimi delle ore di completamento a disposizione della scuola.

10. Nei confronti dei coniugi conviventi del personale militare e di quello cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, che non possano ottenere, per indisponibilità di posti, l'assegnazione provvisoria da fuori Regione, si applicano le disposizioni del presente articolo concernenti l'utilizzazione sui posti indicati nel punto 2) del precedente primo comma. Nel caso di indisponibilità anche dei predetti posti i suddetti docenti saranno utilizzati nei modi previsti dal successivo art. 9.


#### **Art. 9 – criteri generali per l'utilizzazione del personale a disposizione**

1. Il Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi procederà, per ogni anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, alla definizione di un quadro complessivo di esigenze afferenti alle varie articolazioni dell'attività didattica in rapporto al numero di docenti in servizio nella Regione.

2. Qualora il numero di docenti da utilizzare sia superiore al numero complessivo di cattedre e posti individuati come disponibili ai sensi del precedente art. 8, il Dirigente del Personale scolastico, sulla base di un organico piano di utilizzazione predisposto con riferimento alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e, ove possibile, alle preferenze espresse dagli interessati, disporrà, nei confronti dei docenti ai quali non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per assoluta indisponibilità di posti, tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza che in tutte le altre tipologie di posto o classe, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascun interessato abbia titolo valido per l'insegnamento, un provvedimento di messa a disposizione per l'anno scolastico di riferimento per l'utilizzazione sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell'offerta formativa, nonché per la copertura delle supplenze. I docenti di educazione fisica potranno essere utilizzati anche per l'organizzazione dei campionati studenteschi e dei Giochi della Gioventù, nonché nell'attività sportiva scolastica, qualora in determinate istituzioni scolastiche della Regione il competente consiglio d'istituto abbia deliberato tali attività e venga accertata l'indisponibilità alla loro effettuazione da parte dei docenti di educazione fisica in servizio nelle istituzioni medesime.

3. Nel provvedimento di messa a disposizione dovrà essere indicata l'istituzione scolastica dalla quale il docente dipenderà amministrativamente.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il Dirigente del Personale scolastico terrà conto del numero di posti funzionanti in ciascuna istituzione scolastica, con particolare riguardo alle istituzioni che a seguito dell'eventuale riconduzione di cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti, del numero di classi o sezioni preso a riferimento per la definizione dei posti stessi, del numero di alunni per classe o sezione, delle attività parascolastiche ed extrascolastiche programmate, delle esigenze di intervento a favore di alunni con particolari difficoltà di inserimento o di apprendimento. Allo scopo di fare acquisire tutti gli elementi di valutazione a ciò utili, i dirigenti scolastici





rappresenteranno, sentiti nell'ambito delle competenze istituzionali determinate dalle norme vigenti gli organi collegiali interessati, le peculiari esigenze delle rispettive istituzioni scolastiche.

5. L'utilizzazione del personale a disposizione, per le esigenze sopraindicate, avverrà nell'ambito delle scuole e sedi, centrali ed associate, dipendenti dall'istituzione scolastica indicata nel provvedimento di messa a disposizione. Tale ambito di utilizzazione costituisce la sede di assegnazione del docente.

6. Qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni sopracitate si dovessero rendere disponibili posti di cui al precedente art. 8, per la copertura dei posti medesimi nell'ambito di tutta la Regione dovrà essere, prioritariamente, utilizzato il personale messo a disposizione ai sensi del presente articolo, previa revoca della messa a disposizione.

7. Pertanto, premesso che a norma dell'art. 4 del D.L. 6.6.1981, n. 281, convertito in legge 24.7.1981, n. 392, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, i docenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche possono essere assegnati anche successivamente a detto termine su posti di cui al precedente art. 8, qualora alla data in cui si verifica la disponibilità non siano impegnati in attività di effettivo insegnamento o in attività didattico-educative previste dal Piano dell'offerta formativa.

8. Qualora essi siano impegnati in una supplenza di breve durata, l'opportunità di assegnare i predetti docenti su posti di cui al precedente art. 8 è rimessa alla valutazione del Dirigente del Personale scolastico, tenuto conto della consistenza oraria del posto che si rende disponibile, della durata della disponibilità nonché delle esigenze della continuità didattica.

9. Si procederà invece, comunque, ove possibile, al completamento dell'orario d'insegnamento nei confronti dei docenti utilizzati per orario inferiore a quello d'obbligo. Tale completamento d'orario va disposto per istituzioni scolastiche individuate con criteri di viciniorietà.

#### **Art. 10 – utilizzazione presso i corsi di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente)**

1. Per la copertura dei posti relativi ai corsi di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente) si procederà mediante l'utilizzazione a domanda di personale a tempo indeterminato secondo il seguente ordine:

- 1) conferma, a domanda, degli insegnanti a tempo indeterminato già utilizzati sulla medesima tipologia di posto nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale. In caso di concorrenza tra più aventi diritto alla conferma gli interessati saranno graduati sulla base dell'anzianità di servizio prestato sullo stesso tipo di posto dopo l'assunzione nel ruolo di appartenenza. In caso di parità la precedenza sarà data dall'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo e, in subordine, dalla maggiore età anagrafica;
- 2) nuova utilizzazione, a domanda, di docenti titolari nel ruolo e, per la scuola secondaria di I grado, nella classe di concorso cui si riferiscono i posti disponibili. In caso di più richiedenti gli stessi saranno graduati in base ai criteri previsti nel precedente punto 1).

Le domande di conferma e/o di utilizzazione devono essere prodotte in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura, ovvero devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Le predette domande devono contenere le indicazioni relative alle generalità, all'istituzione scolastica di titolarità, alla tipologia di posto sulla quale è richiesta l'utilizzazione, all'anzianità di servizio prestato sullo stesso tipo di posto ed all'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo. Il termine di presentazione delle domande per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

2. L'utilizzazione di cui al presente articolo, in quanto relativa ad una tipologia di posto comunque diversa da quella di titolarità degli interessati, comporta in ogni caso l'interruzione della continuità del servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.

#### **Art. 11 – utilizzazione del personale nel liceo musicale**

1. Sulle disponibilità dei licei musicali per gli insegnamenti di indirizzo limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 vengono confermati a domanda, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per il medesimo anno scolastico, secondo le procedure disciplinate dal presente articolo, esclusivamente i docenti titolari nei ruoli regionali sulle classi di concorso A-29 – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-30 – musica nella scuola secondaria di I grado e A-56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado in continuità didattica. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza.

2. In relazione alle cattedre e spezzoni orari disponibili per l'anno scolastico 2019/2020, i docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, già utilizzati presso il liceo musicale nell'anno scolastico 2018/2019, hanno diritto a domanda alla conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nel medesimo anno scolastico. I predetti docenti sono graduati, per ciascuno insegnamento cui hanno titolo, in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato presso il liceo musicale e, in caso di uguale numero di anni, in base ai titoli previsti per la mobilità professionale dalla tabella di valutazione allegata al C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019 (allegato A – tabella A).



Ademé





3. Sulle disponibilità residue, previo accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica dei docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e in possesso del prescritto requisito di conoscenza della lingua francese, si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria ai sensi del successivo articolo 13.

4. La conferma dell'utilizzazione a tempo parziale comporta il mantenimento della residua quota oraria sulla cattedra di titolarità ed è disposta compatibilmente con l'articolazione prevista per la tale cattedra; resta inteso che l'orario complessivo non può superare l'intero orario d'obbligo.

5. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell'orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 7.

6. Le domande di conferma per l'anno scolastico 2019/2020 devono essere prodotte, in carta semplice, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura entro l'11 luglio 2019, ovvero devono essere inviate tramite PEC, entro la stessa data, all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Tali domande devono contenere l'indicazione dell'insegnamento per il quale si chiede la conferma dell'utilizzazione e la dichiarazione del numero di anni di effettivo servizio prestato nei licei musicali.

Ai fini dell'eventuale graduazione gli interessati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli generali posseduti valutabili per la mobilità professionale secondo la tabella di valutazione allegata al C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019 (allegato A – tabella A). L'anzianità di servizio deve essere documentata utilizzando i relativi modelli allegati al C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019: allegato B – dichiarazione dell'anzianità di servizio, allegato C – dichiarazione di servizio continuativo, allegato D – dichiarazione punteggio "una tantum". I titoli generali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m) e n) della predetta tabella A devono essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, mentre i titoli generali di cui alle lettere i) e l) della medesima tabella devono essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando i relativi moduli allegati al C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019.

7. Nell'anno scolastico 2019/2020 l'insieme delle operazioni di utilizzo sui licei musicali, in base a quanto previsto nel presente articolo, dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dell'ordine delle operazioni come di seguito indicate.

8. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti dei suddetti insegnamenti specifici avverranno secondo le regole generali della sequenza operativa del successivo articolo 16, con esclusione dell'utilizzazione di cui al punto 8).

#### ORDINE DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE NEI LICEI MUSICALI A.S. 2019/2020

Ordine	Destinatari	Annotazioni
<b>OPERAZIONI RELATIVE A TUTTE LE DISCIPLINE</b>		
1	Conferma, a domanda, sulla disciplina di insegnamento dei docenti già in servizio per l'anno scolastico 2018/2019, sul posto o sulla quota orario assegnata nel suddetto anno scolastico	comma 2
2	Accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica dei docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e in possesso del prescritto requisito di conoscenza della lingua francese, che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 2018/2019	comma 3
3	Assegnazioni provvisoria nell'ambito della Regione	comma 3
4	Assegnazioni provvisoria da fuori Regione	comma 3

#### **Nota bene**

1 – Tenuto conto delle peculiarità delle utilizzazioni presso il liceo musicale, non devono essere prese in considerazione le precedenza previste dall'articolo 14 del presente C.C.R.I., se non per le assegnazioni provvisoria previste in fase 3 e 4.

#### **Art. 12 – utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica**

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra la Sovrintendenza agli studi e l'Ordinario Diocesano competente, nel quadro di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti. Le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica possono essere disposte esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi, ma non con riferimento ad insegnamenti o tipologie di posto diversi da quello della religione cattolica.

2. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente; resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del

 13



personale docente ed educativo statale per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in via definitiva il 6.3.2019 la cui disciplina è applicabile alla Regione Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dal Titolo III del Contratto Collettivo Regionale Integrativo sulla mobilità sottoscritto in data 7.3.2019 ed in particolare la disposizione del comma 8, richiamata dall'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità annuale sottoscritta il 12.6.2019. Gli insegnanti di religione cattolica possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

3. Gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 18.7.2003, n. 186 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.

4. Le domande di utilizzazione di cui al precedente comma 2 e quelle di utilizzazione dei docenti contemplati dal precedente comma 3 devono essere prodotte in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura, ovvero devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it). Il termine di presentazione delle domande per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

### **Art. 13 – assegnazioni provvisorie**

1. L'assegnazione provvisoria di sede può essere richiesta dal personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso il personale docente da assumere a tempo indeterminato, con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, sulla base del concorso indetto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- a) ricongiungimento al coniuge, o alla parte dell'unione civile ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76, o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza anagrafica risulti da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- b) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- d) ricongiungimento ai genitori.

Nella domanda di assegnazione provvisoria il docente deve dichiarare espressamente di trovarsi nelle condizioni prescritte in relazione al motivo per cui chiede l'assegnazione stessa.


Gli interessati dovranno documentare la residenza della persona alla quale chiedono di ricongiungersi ed il rapporto di parentela con le modalità previste ai punti 1) e 2) del comma 4 dell'art. 10 del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di assegnazione provvisoria le ipotesi di ricongiungimento si considerano sussistenti a condizione che il comune di residenza della persona alla quale l'interessato intende ricongiungersi risulti indicato quale prima preferenza, ovvero, nei soli casi in cui in detto comune non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente), a condizione che sia indicato quale prima preferenza il comune, sede di istituzione scolastica richiedibile, più vicino a quello di residenza dei soggetti medesimi. Per i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria il comune di residenza della persona alla quale l'interessato intende ricongiungersi deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica richiesta come prima preferenza.

3. Qualora il docente richieda l'assegnazione provvisoria anche presso istituzioni scolastiche o sedi associate ubicate in comuni diversi da quello relativo al ricongiungimento, è tenuto ad indicare prioritariamente, mediante preferenze analitiche, tutte le istituzioni scolastiche e sedi associate comprese in detto comune, ovvero ad esprimere la preferenza sintetica relativa all'intero comune di ricongiungimento. L'indicazione prioritaria, mediante preferenze analitiche o preferenza sintetica, dell'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria anche quando l'assegnazione provvisoria è chiesta per classi di concorso, tipologia di posto, o posti di grado diverso di istruzione ai sensi del successivo comma 7.

La mancata osservanza di tale obbligo preclude la possibilità di accoglimento delle preferenze relative ad altri comuni, o ad altre classi di concorso, tipologia di posto, o posti di grado diverso di istruzione: in tal caso verranno prese in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative ad istituzioni scolastiche o sedi associate del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso, tipologia di posto, o posto di titolarità.

Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune di residenza della persona alla quale l'interessato chiede di ricongiungersi, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni





scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

4. Le assegnazioni provvisorie su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche dello stesso o di altro comune saranno disposte soltanto se gli interessati, ivi compresi gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale, ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda. In mancanza di tale indicazione di gradimento, l'assegnazione provvisoria sarà disposta solo su cattedre ad orario intero o part time interne all'istituzione scolastica.

5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie, per i rispettivi anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 ovvero 2020/2021 e 2021/2022, fatto salvo per i docenti da assumere a tempo indeterminato sulla base del concorso indetto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017. Le domande di assegnazione provvisoria nei ruoli regionali del personale docente, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, prodotte da docenti da assumere a tempo indeterminato nei ruoli statali sulla base del concorso indetto con D.D.G. 85/2018 sono ammesse, fermo restando il possesso del prescritto requisito di conoscenza della lingua francese di cui al successivo comma 9, a condizione che sia rilasciato dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, competente all'assunzione a tempo indeterminato, apposito nulla osta alla partecipazione alle assegnazioni provvisorie dai ruoli statali verso i predetti ruoli regionali. Tale nulla osta deve essere allegato alla domanda di assegnazione provvisoria, pena la non ammissione alla procedura.

6. Non sono altresì consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

7. L'assegnazione provvisoria può essere chiesta per non più di 20 preferenze, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali l'interessato sia in possesso del titolo valido per la mobilità professionale, come stabilito dal C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale l'interessato possieda lo specifico titolo di specializzazione, fermo restando il vincolo quinquennale per il sostegno e che l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado e della stessa classe di concorso o tipologia di posto precede quella tra gradi e classi di concorso o tipologia di posto diversi. La possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altre classi di concorso, tipologia di posto, o posti di grado diverso di istruzione è da intendersi come aggiuntiva e non alternativa a quella di chiedere l'assegnazione per il posto o classe di concorso di titolarità. In caso di richiesta di assegnazione provvisoria per classe di concorso o posto diverso da quello di titolarità il possesso del titolo valido per la mobilità professionale deve essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per classe di concorso, tipologia di posto, o per grado di istruzione diversi da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale.

8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate esclusivamente sulle cattedre ed i posti di cui al punto 1) del precedente art. 8; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le predette operazioni possono essere effettuate anche su spezzoni corrispondenti all'orario di servizio del docente a part-time, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2bis per i docenti di scuola secondaria di secondo grado.

9. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica e i docenti da assumere a tempo indeterminato nei ruoli statali sulla base del concorso indetto con D.D.G. 85/2018 di cui al precedente comma 5, può presentare domanda di assegnazione provvisoria a condizione che abbia sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75.

Il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese deve essere documentato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da allegare alla domanda di assegnazione provvisoria, nella quale devono essere indicati gli elementi identificativi dell'esame sostenuto.


Il personale docente già titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, attestare nella stessa dichiarazione sostitutiva la posizione stipendiale in godimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria e il regime previdenziale (TFR o TFS) al fine di consentire ai competenti uffici della Struttura personale scolastico, nel caso ottenimento di detta assegnazione provvisoria nei ruoli regionali, l'elaborazione dello stipendio del mese di settembre.

10. Le domande di assegnazione provvisoria del personale docente appartenente ai ruoli regionali istituiti con il suddetto D.P.R. n. 861/1975 devono essere prodotte in carta semplice, al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e devono essere consegnate a mano presso il competente ufficio della predetta Struttura, ovvero devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it).

Limitatamente al personale docente ed educativo proveniente dai ruoli statali, è ammessa anche la domanda trasmessa con raccomandata per via postale al Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, ovvero inviata tramite PEC all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it).

Il termine di presentazione delle domande per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato **all'11 luglio 2019**. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il predetto termine sarà fissato con apposita nota della Struttura personale scolastico di avvio del procedimento di mobilità annuale, sentite le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali.

In caso di spedizione della domanda per via postale fa fede la data del timbro postale di spedizione.





Le suddette domande devono essere corredate della documentazione attestante i requisiti di cui al precedente primo comma, i titoli valutabili, l'eventuale diritto alle precedenzae previste dall'art. 14 del presente contratto e del nulla osta di cui al precedente comma 5; i docenti che hanno presentato domanda di mobilità nell'ambito o per i ruoli regionali del personale docente per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale possono fare riferimento alla documentazione prodotta in tale sede.

11. In ordine alla predetta documentazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019, con la precisazione di cui al comma 1 del presente articolo relativamente alla documentazione del ricongiungimento, ed all'art. 14 del presente contratto. In caso di ricongiungimento al coniuge, o alla parte dell'unione civile, o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa nella Regione si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell'articolo 14 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è da considerarsi al pari della residenza.

12. Ai fini dell'effettuazione delle operazioni di assegnazione provvisoria i competenti uffici della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi compileranno, per ogni grado di scuola e per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, due distinte graduatorie nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, nella prima tutti i docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria aventi sede di titolarità nella Regione e nella seconda gli aspiranti aventi sede di titolarità in una provincia del restante territorio nazionale; in subordine alle predette graduatorie, saranno compilate due distinte graduatorie nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, nella prima i docenti da assumere a tempo indeterminato nei ruoli regionali del personale docente sulla base del concorso indetto con decreto del Presidente della Regione n. 130/2018 e nella seconda i docenti da assumere a tempo indeterminato nei ruoli statali sulla base del concorso indetto con D.D.G. 85/2018 di cui al precedente comma 5.

13. I docenti interessati saranno inclusi nelle rispettive graduatorie secondo i punteggi loro spettanti in base alla tabella di valutazione allegata al presente contratto (allegato B). A parità di punteggio e di titolo di precedenza, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

14. Le suddette graduatorie saranno pubblicate, in via provvisoria, sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it), alla pagina "Docenti - Mobilità". Avverso le suddette graduatorie è consentito presentare motivato reclamo al Dirigente del personale scolastico della Sovraintendenza agli studi entro tre giorni dalla data della loro pubblicazione; immediatamente dopo la decisione sui reclami, le graduatorie medesime saranno pubblicate, in via definitiva, nella sopracitata pagina del sito istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it).

15. Le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate, d'intesa tra la Sovraintendenza agli studi e l'Ordinario Diocesano competente, nel quadro delle disponibilità residue dopo l'effettuazione delle utilizzazioni di cui al precedente art. 12.

16. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza ed esclusivamente nell'ambito di tale insegnamento, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. Pertanto il personale appartenente alla diocesi di Aosta non può chiedere l'assegnazione provvisoria nell'ambito della diocesi stessa, mentre quello appartenente a diocesi del restante territorio nazionale e richiedente l'assegnazione provvisoria per la diocesi di Aosta, dovrà dichiarare di non aver chiesto l'assegnazione provvisoria per altre diocesi. La domanda di assegnazione provvisoria è subordinata alla sussistenza dei motivi indicati nel precedente comma 1.

17. Le suddette domande, redatte in carta semplice, devono essere prodotte al Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi entro il termine e con le modalità di cui al precedente comma 10 e devono essere corredate, oltre che della documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, i titoli valutabili e l'eventuale diritto alle precedenzae previste dall'art. 14 del presente contratto, anche dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della Diocesi di Aosta.

#### Art. 14 – precedenzae

1. Le precedenzae riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. In caso di parità di precedenzae e di punteggio, prevale chi ha maggiore età anagrafica.

Il personale beneficiario delle precedenzae di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenzae entro il termine ultimo di presentazione delle domande stabilito-per ciascun anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale.

#### I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a) personale non vedente (art. 3 legge 28.3.1991, n. 120);
- b) personale emodializzato (art. 61 legge 20.5.1982, n. 270);

#### II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

- c) personale indicato all'art. 3;

16






III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- d) personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 5.2.1992, n. 104, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 10.8.1950, n. 648; il diritto a detta precedenza spetta solo nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta, nel cui territorio è ubicato il comune di residenza, e a condizione che l'interessato abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure un'istituzione scolastica compresa nello stesso;
- e) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia, ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune in cui esista il centro di cura specializzato, ovvero il comune viciniore nei soli casi in cui nel comune in cui esiste il centro di cura specializzato non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente), oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune di cura preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domande di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;
- f) personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta, nel cui territorio è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso, oppure il comune viciniore nei soli casi in cui nel comune di residenza non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente). La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune di residenza preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domande di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento;

IV. ASSISTENZA

- g) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; si precisa che l'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
- h) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- i) personale che sia solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità; tale condizione di referente unico deriva dalla circostanza, documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive; la predetta dichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico sia l'unico figlio che convive con il genitore disabile e documenti tale situazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l) ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs n. 151/2001 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D. lgs n. 80/2015 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
- m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie da fuori Regione. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
- n) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie





invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità deriva dalla circostanza, documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive; la suddetta dichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico parente o affine che convive con il soggetto con disabilità e documenti tale situazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

La situazione di disabilità deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019.

La precedenza di cui alle lettere g), h), i) e n) è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

Detta precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di istituzioni scolastiche dello stesso comune prima di indicare preferenze (sia di singola istituzione scolastica, sia sintetiche) relative ad altri comuni. Nei soli casi in cui nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente) è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

La mancata indicazione del comune di assistenza preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domande di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

#### V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

o) personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

#### VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle operazioni di assegnazione provvisoria)

p) coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare, del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della legge 28.7.1999, n. 266 e all'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 86 e successive modifiche e integrazioni. Il docente può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta, nel cui territorio è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o la parte dell'unione civile, ovvero gli stessi abbiano eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di istituzioni scolastiche dello stesso comune prima di indicare preferenze (sia di singola istituzione scolastica, sia sintetiche) relative ad altri comuni. Nei soli casi in cui nel predetto comune non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente) è obbligatorio indicare il comune vicinore con posti richiedibili.

La mancata indicazione del comune di riferimento preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domande di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza;


#### VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alle operazioni di assegnazione provvisoria)

q) il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato.

Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria. Si precisa che tra i beneficiari di detta precedenza sono contemplati anche la Consigliera o il Consigliere di parità regionale.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune di riferimento del mandato, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di istituzioni scolastiche dello stesso comune prima di indicare preferenze (sia di singola istituzione scolastica, sia sintetiche) relative ad altri comuni. Nei soli casi in cui nel predetto comune non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (perché non prevedono l'insegnamento del richiedente) è obbligatorio indicare il comune vicinore con posti richiedibili.

La mancata indicazione del comune in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta





l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domande di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

#### Art. 15 – contenzioso

1. Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'articolo 3 del C.C.N.L. vigente.

2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

##### 3. Reclami

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico nonché dal Dirigente del Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro tre giorni dalla pubblicazione, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

##### 4. Controversie individuali

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, mantenute dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19.4.2018, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183.

5. Il tentativo di conciliazione di cui al comma 4 del suddetto articolo 135 va proposto presentando apposita istanza all'Ufficio di Segreteria di conciliazione del Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e all'Ufficio legislativo scolastico della predetta Sovrintendenza.

6. Resta ferma la possibilità di effettuare, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi ai provvedimenti adottati.

7. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi.

#### Art. 16 – sequenza operativa

1. Le operazioni disciplinate dal presente contratto saranno effettuate rispettando il seguente ordine:

- 1) utilizzazione dei docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 16 del C.C.R.I. sulla mobilità del 7.3.2019 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità e prima dell'inizio delle operazioni, per l'anno scolastico di riferimento, di cui al presente contratto;
- 2) utilizzazione a domanda nell'istituzione scolastica di precedente titolarità dei docenti trasferiti, per lo stesso anno scolastico o per gli otto anni scolastici precedenti, ad altra sede in quanto soprannumerari;
- 3) utilizzazione su posto di sostegno dei docenti titolari di posti di sostegno individuati come soprannumerari;
- 4) assegnazione provvisoria su posto di sostegno nell'ambito della Regione dei docenti titolari di posto di sostegno;
- 5) conferma ed utilizzazione a domanda sui posti di sostegno del personale in possesso del prescritto titolo di specializzazione;
- 6) utilizzazione a domanda sui posti di sostegno del personale sprovvisto del titolo di specializzazione;
- 7) conferma ed utilizzazione a domanda sui posti relativi ai corsi di I livello adulti (ex centro territoriale permanente);
- 8) utilizzazione a domanda sugli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali con il D.P.R. 14.2.2016, n. 19, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020;
- 9) utilizzazione dei docenti titolari su posto comune individuati come soprannumerari ed utilizzazione a domanda, in altre istituzioni scolastiche del comune di precedente titolarità o viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui al precedente punto 2);
- 10) utilizzazione dei docenti assegnati in soprannumero sull'organico regionale;
- 11) utilizzazione dei docenti assunti su sede provvisoria trasferiti d'ufficio a sede definitiva di titolarità;
- 12) proroga e nuova utilizzazione a domanda e d'ufficio in altro ruolo o classe di concorso dei docenti appartenenti a ruoli o classi con esubero nei limiti dell'entità dell'esubero stesso;
- 13) assegnazione provvisoria nell'ambito della Regione;
- 14) assegnazione provvisoria da fuori Regione;
- 15) assegnazione provvisoria nell'ambito della Regione dei docenti da assumere a tempo indeterminato nei ruoli regionali, con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, sulla base del concorso FIT 2018 indetto con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018;
- 16) assegnazione provvisoria da fuori Regione dei docenti da assumere a tempo indeterminato nei ruoli statali, con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale, sulla base del concorso FIT 2018 indetto con D.D.G. 85/2018;

 19



- 17) assegnazione della sede provvisoria ai docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami indetti nella Regione Valle d'Aosta;
- 18) assunzioni ai fini dell'ammissione al percorso annuale "Terzo anno FIT" per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale sulla base delle graduatorie regionali di merito del concorso FIT indetto con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018;
- 19) assegnazione della sede provvisoria ai docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale sulla base delle graduatorie regionali ad esaurimento (già graduatorie permanenti regionali previste dalla legge 3.5.1999, n. 124).

2. Il decreto del Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi concernente la mobilità annuale, disposta per l'anno scolastico di riferimento, sarà adottato al termine delle operazioni e conterrà l'elenco degli insegnanti nei confronti dei quali è stato disposto il movimento annuale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dell'istituzione scolastica assegnata, della tipologia di movimento, delle modalità di utilizzazione o di assegnazione provvisoria e dell'eventuale precedenza nel rispetto delle norme di cui al novellato D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice privacy).

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) alla pagina "Docenti – Mobilità" e resterà disponibile fino al 30 settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità annuale. Di tale pubblicazione verrà data informazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per la notifica al personale interessato. Limitatamente alle assegnazioni provvisorie concernenti il personale proveniente dai ruoli statali, sarà data comunicazione individuale al docente interessato, alle competenti istituzioni scolastiche e all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza.

#### Art. 17 – disposizione finale

1. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni avviene, esclusivamente nelle ore non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito delle classi o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante.

#### LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

GREGORI Clarissa	Dirigente della Struttura personale scolastico	<i>Gregori</i>
QUATTRIN Monica	Funzionario della Struttura personale scolastico	<i>Monica Quattrin</i>

#### LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

IDONE Claudio	F.L.C. C.G.I.L.	<i>Claudio Idone</i>
FOSSON Corrado	C.I.S.L. – Scuola	<i>Corrado Fosson</i>
DEME' Alessia	S.A.V.T. – Ecole	<i>Alessia Deme'</i>
MIRABELLO Massimo	S.N.A.L.S.	<i>Massimo Mirabello</i>



## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI

## I – ANZIANITA' DI SERVIZIO

TIPO DI SERVIZIO	PUNTEGGIO
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera A	punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (3)	punti 3
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B	punti 3
B2) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1, rispettivamente: - se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità..... - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità.....	punti 0,5 punti 1
C) per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4), in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B1 e B2: - entro il quinquennio..... - oltre il quinquennio..... per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	punti 2 punti 3
C1) (valido solo per la scuola primaria) - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B2 e C - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B2 e C	punti 1,5 punti 3
D) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5), in aggiunta al punteggio previsto dalle lettere A, A1, B, B1 e B2	punti 1
E) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (6) pari a	punti 10

## II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (7):

TIPO DI ESIGENZA	PUNTEGGIO
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (8)	punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (9)	punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (9) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (10)	punti 6



III – TITOLI GENERALI:

TIPO DI TITOLO	PUNTEGGIO
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (11)	punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (12) e (13), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (14)	punti 3
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (15), previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (13), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (16) (è valutabile un solo corso per lo stesso o gli stessi anni accademici)	punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (14)	punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	punti 5
G) (valido solo per la scuola primaria) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE - IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'Università (17)	punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998, n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	punti 1
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi <ul style="list-style-type: none"> <li>• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2)</li> <li>• ha frequentato il corso metodologico</li> <li>• ha sostenuto la prova finale</li> </ul>	punti 1
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di Livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	punti 0,5
i titoli relativi alle lettere B, C, D, E, F, G, I e L anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10	



## NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI

AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHAMA QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria, c) alla scuola secondaria di I° grado, d) agli istituti di istruzione secondaria di II° grado e artistica, e) alle istituzioni educative.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora l'utilizzazione sia richiesta per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Va valutato l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.

- (2) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- (3) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata punti 3 per ogni anno. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata punti 3 per ogni anno. Un precedente servizio di altro ruolo è valutato punti 3 per ogni anno per tutti gli anni.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 ai fini giuridici ed economici, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora l'utilizzazione sia richiesta per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II° grado e artistica prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

- (4) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità del servizio. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.



Per i docenti di istruzione secondaria di I° e II° grado e artistica il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla ex classe 75/A e transitati sulla ex classe 76/A in forza della C.M. n. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiata l'istituzione di titolarità.

Va valutato l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.

- (5) Per sede si intende comune. Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Per i docenti di istruzione secondaria di I° e II° grado e artistica il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Va valutato l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.

Il punteggio di cui alla lettera D non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto dalla lettera C.

- (6) Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste dalla lettera e) del titolo I della tabella si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati come soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I. sulla mobilità;

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.

Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 7, comma 1, del C.C.R.I. sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.

- (7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente (per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria il comune di residenza del familiare deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica di titolarità); tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e il comune sede dell'istituzione di titolarità risulti essere quello più vicino al comune di residenza del familiare;
- lettere B e C valgono sempre;
- lettera D (cura e assistenza dei figli minorati, ecc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinioro, qualora nel comune medesimo non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili.

- (8) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata ai sensi dell'articolo 10 del



C.C.R.I. sulla mobilità. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A, B, C, e D sono cumulabili fra loro.

Ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile,

(9) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione.

(10) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche e private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.

(11) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I° grado non sono valutabili nell'ambito della scuola secondaria di II° grado ed artistica. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II° grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30.3.1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con il D.M. 5.5.1973, i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.1980, è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I° grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. n. 85 del 1.2.2018 e D.M. n. 631 del 25.9.2018 e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 20.5.1982, n. 270.

(12) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti, oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, comma 1, legge 341/90), anche i corsi previsti dall'art. 8 della legge 341/90 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90), nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(13) A norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge n. 341/90 – articoli 4, 6, 8.

Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).

I suddetti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi per l'accesso al ruolo.



(14) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore in educazione fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A-29 e A-30 (ex 31/A e 32/A) in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A-56 (ex 77/A) qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2bis, del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4bis, del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605, L. n. 296/2006).

(15) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(16) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(17) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.



## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

TIPO DI ESIGENZA	PUNTEGGIO
A) per ricongiungimento al coniuge, o alla parte dell'unione civile, o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1) (2) (3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) affidati (6) (7)	punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto sei anni di età (4)	punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4), ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	punti 6

## NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

- (1) Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 13 a condizione che essa, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 o 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni nelle quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge, o alla parte dell'unione civile, o al convivente trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente). In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata la preferenza sintetica relativa al comune che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A, B, C, e D sono cumulabili fra loro.
- (2) Il punteggio è riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarata dal soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'assegnazione provvisoria.
- (3) Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore ai 65 anni. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui effettua l'assegnazione provvisoria. Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5.
- (4) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
- (5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
  - a) figlio disabile, ovvero coniuge, o parte dell'unione civile, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  - b) figlio disabile, ovvero coniuge, o parte dell'unione civile, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo;
  - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche e private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. n. 309/90, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa ovvero da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.
- (6) il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
- (7) Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica e ai docenti titolari di posto di organico sede.